



Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

Albo 202/2026

ORDINANZA N° 13 del 22/04/2026

OGGETTO: Divieto di circolazione e sosta veicolare sul tratto di strada comunale S. Maria dei Santi – Zabaroni, il giorno 03.05.2026, dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Il Responsabile dell'UTC

VISTA la richiesta del 20.04.2025, presentata dal rappresentante del Comitato Feste Santa Maria dei Santi, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con n. 2101, con la quale si chiede la chiusura al traffico dei veicoli sul tratto di strada comunale Santa Maria dei Santi – Zabaroni/Traggine fino all'innesto con la strada provinciale SP2 Campana per consentire il regolare svolgimento della festa tradizionale;

RAVVISATA la necessità di regolare il transito e la sosta dei veicoli sul tratto di strada comunale succitato, per evitare ingorghi e tutelare l'incolumità dei pedoni;

VISTO l'art.5, 6, 7, 37, 116, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R.16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/8/2000;

ORDINA

CHE dalle ore 09:00 alle ore 13:30 del giorno 03.05.2026 è vietata la circolazione e la sosta veicolare sul tratto di strada comunale S. Maria dei Santi – Zabaroni, con inizio dall'intersezione della strada S. Maria dei Santi – Traggine e termine all'intersezione con la SP2 "Campana".

AVVERTE

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.



Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

DISPONE

- *Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Rapone (PZ).*
- *Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:*
 - *Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);*
 - *Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);*
 - *Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ).*

Rapone, 22.04.2026



Il Responsabile dell'UTC
(Arch. Maurizio Stefano Di Toro)